

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2015, n. 20

Nuove disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi. Modifiche alla l.r. 18/2012.

(GU n.18 del 9-5-2015)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 27 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 18/2012
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 18/2012
- Art. 3 - Inserimento dell'articolo 4-bis nella legge regionale n. 18/2012
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 18/2012
- Art. 5 - Inserimento dell'articolo 6-bis nella legge regionale n. 18/2012
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18/2012
- Art. 7 - Modifiche al preambolo della legge regionale n. 18/2012

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. Si ritiene opportuno semplificare le procedure per l'erogazione dei farmaci cannabinoidi a carico del servizio sanitario regionale

(SSR), sull'esempio di quanto previsto da leggi di altre regioni;

2. A tal fine si prevede la possibilita' di avviare la somministrazione in via domiciliare, anche su prescrizione del medico di medicina generale sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR, confermando anche in questa ipotesi la distribuzione diretta da parte della farmacia ospedaliera;

3. Al fine di una significativa riduzione dei costi derivanti dall'importazione di farmaci non ancora commercializzati, si prevede la possibilita' per la Giunta regionale di stipulare convenzioni ed avviare azioni sperimentali con centri e istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi.

Approva
la presente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 18/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario), le parole: «Tabella II, sezione B» sono sostituite dalle seguenti: «Tabella Medicinali, sezione B».

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 18/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 18/2012 e' inserito il seguente:

«1-bis. I farmaci cannabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico del servizio sanitario regionale (SSR), dal medico specialista del SSR e dal medico di medicina generale, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR. Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di modalita' di prescrizione medica.».

Art. 3

Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale n. 18/2012

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 18/2012 e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis. (Erogazione in ambito domiciliare). - 1. Si considera domiciliare la somministrazione del farmaco cannabinoide che e' avviata al di fuori di strutture ospedaliere o a queste assimilabili.

2. Nel caso di cui al comma 1, il medico di medicina generale prescrive la terapia su ricetta del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR. Ai fini della fornitura con oneri a carico del SSR, i farmaci cannabinoidi sono forniti dalla farmacia ospedaliera nell'ambito del budget di cui all'articolo 4, comma 1.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 18/2012

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 18/2012 e' sostituita dalla seguente:

«a) ad assicurare l'omogeneita' nell'organizzazione delle attivita' di cui agli articoli 4, 4-bis e 5.».

Art. 5

Inserimento dell'articolo 6-bis nella legge regionale n. 18/2012

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 18/2012 e' inserito il seguente:

«Art. 6-bis. (Convenzioni e attivita' sperimentali). - 1. La Giunta regionale puo' stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi.

2. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei farmaci cannabinoidi importati dall'estero, e' autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre farmaci cannabinoidi.».

Art. 6

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18/2012

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 18/2012 e' sostituita dalla seguente:

«b) numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza, ai sensi degli articoli 4, 4-bis e 5.».

Art. 7

Modifiche al preambolo della legge regionale n.18/2012

1. Dopo il punto 6 del considerato del preambolo della legge regionale n. 18/2012, e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Si ritiene di disciplinare anche l'ipotesi di avvio del trattamento in ambito domiciliare, su prescrizione del medico di medicina generale sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR, ferma restando la distribuzione diretta del farmaco cannabinoide da parte della farmacia ospedaliera.».

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 febbraio 2015

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 febbraio 2015.

(Omissis).